



## COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

Ord.n.25/2013

OGGETTO: Divieto di balneazione nel fiume Sesia sul territorio comunale.

### IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 470 dell'8.6.1982 concernente la qualità delle acque destinate alla balneazione, così come modificato dalla legge 29.12.2000 n.422 ó Legge Comunitaria;

Visto il Decreto Legislativo 30.5.2008 n.116 recante *óAttuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazioneö*;

Visto in particolare l'art.5 del succitato Decreto Legislativo, che attribuisce ai Comuni interessati la competenza in materia di balneazione;

Visto il D.M. 30.03.2010 recante *óDefinizione dei criteri per determinare il divieto di balneazioneö*, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30.05.2008 n.116 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE;

Vista la nota della Regione Lombardia prot.H1.2013.0005590 del 14.02.2013 con la quale sono resi noti gli elenchi delle acque lombarde balneabili e che in tale elenco **non risulta compreso il fiume Sesia nel tratto di attraversamento del territorio comunale**;

Rilevato che le acque del fiume Sesia, nel tratto attraversante il territorio del Comune di Candia Lomellina, non sono balneabili, per quanto sopraevidenziato e ritenuto, al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica, di adottare il presente provvedimento di divieto di balneazione nelle acque del fiume stesso;

Visto l'art.50 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 40 e 260 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265 del 27.7.1934;

Visti gli artt.1,9,10,11,12,13,14 della legge n.689 del 24.11.1981 e s.m.i.

### ORDINA

Il divieto di balneazione nel fiume Sesia, a tempo indeterminato, per tutto il tratto compreso nel territorio del Comune di Candia Lomellina.

### AVVISA

Chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di p 25,00 a un massimo di p 500,00, secondo la procedura prevista dalla legge n.689/1981 e s.m.i.;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia e al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA  
PROVINCIA DI PAVIA

DISPONE

Di dare notizia della presente ordinanza con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito [www.comune.candialomellina.pv.it](http://www.comune.candialomellina.pv.it) e mediante l'affissione lungo le rive del fiume.

Gli agenti di polizia locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Candia Lomellina, 23.08.2013

IL SINDACO  
Carlo Brocca